

RAPPORTO

della Commissione della Gestione
sul messaggio 28 maggio 1954 concernente il sussidiamento
della meccanizzazione agraria

(del 13 dicembre 1954)

La Commissione della Gestione ha attentamente esaminato il messaggio n. 492 concernente il sussidiamento della meccanizzazione agraria ed è stato unanime nel riconoscere la necessità che anche la nostra agricoltura venga dotata di mezzi meccanici atti ad agevolare il lavoro dei contadini ed a supplire, almeno in parte, alla sempre crescente scarsità di mano d'opera.

Il decreto in esame è basato sull'ordinanza federale del 21 dicembre 1953, la quale prevede sussidi per l'acquisto e la utilizzazione in forma collettiva, di macchine ed installazioni agricole nelle zone di montagna.

Il Consiglio di Stato intende conglobare in questo decreto anche il decreto legislativo del 19 febbraio 1945 sul sussidiamento di macchine agricole per i trattamenti consortili degli alberi da frutto e quello esecutivo del 15 gennaio 1954 sul sussidiamento degli impianti di irrorazione della vite.

La vostra Commissione ha ritenuto che si debba estendere il sussidio anche ad altre macchine e di conglobare l'art. 2 e 3 modificando il sistema del sussidio, onde permettere anche al privato che, per circostanze speciali, non ha la possibilità di associarsi, di beneficiare del sussidio, sia pure in misura ridotta. E raccomanda al Consiglio di Stato nell'applicazione del decreto di tenere particolarmente presente le condizioni finanziarie degli istanti lasciandosi ispirare da giusti criteri sociali.

D'accordo con il Dipartimento dell'agricoltura, il decreto viene così modificato :

Art. 1. — Lo Stato incoraggia la meccanizzazione agraria sussidiando lo acquisto :

a) nelle zone di montagna :

di impianti di trazione funicolare (argani, motori, funi),
di aratri,
di pompe per il colaticcio e tubi per lo spandimento,
di seminatrici,
di trattori e monta fieno,
di impianti ed apparecchi per la lotta antiparassitaria,
di polverizzatori per le patate,
di falciatrici a motore e trebbiatrici,
di macchine per il trattamento consortile degli alberi da frutto,
di impianti di essiccazione per l'approvvigionamento diretto con prodotti agricoli ;

b) nelle zone di pianura :

di macchine per il trattamento consortile degli alberi da frutto
di mietitrici e di trebbiatrici per la cerealicoltura acquistate in forma collettiva ;

c) in tutto il Cantone :

di impianti ed attrezzature per l'irrorazione della vite, nelle zone A e B del catasto viticolo.

§ 1. Le zone di montagna sono quelle delimitate dal catasto della produzione agricola.

§ 2. Il Consiglio di Stato è autorizzato a sussidiare, nel quadro della presente legge, gli acquisti di altre macchine agricole da utilizzare a scopo di sperimentazioni agrarie. Tali acquisti devono però essere effettuati da Enti pubblici o da comunità.

Art. 2. — Il sussidio, compreso il sussidio federale, è così stabilito :

- a) il 40 % se l'acquisto è fatto da un Comune, da un Patriziato o da una comunità comprendente almeno cinque membri, con un minimo del 10 % ;
- b) da un minimo del 5 fino ad un massimo del 25 % del prezzo netto effettivo, negli altri casi.

L'art. 3 è abrogato e gli articoli seguenti non subiscono modificazione, salvo lo stralcio all'art. 5 della frase « stese su carta bollata da un franco ».

Con queste considerazioni e suggerimenti la Commissione lo raccomanda alla vostra approvazione.

per la Commissione della Gestione :

Pedimina, relatore

Darani — Ghisletta — Jolli — Monti
— Olgiati — Poretto — Verda A. --
Verda P. — Zeli.